

## **76 Nomine dei docenti al Concorso**

**D.** *Ho sentito alla tu che la differenza tra gli IdR prima e dopo il concorso sta in questo: prima del concorso gli IdR erano nominati dal vicario e dopo il concorso gli IdR sono nominati dal direttore regionale. Chiedo un chiarimento in merito.*

**R.** Non si può pretendere la precisione di linguaggio nemmeno, talvolta, dagli addetti ai lavori, perché l'intento dei mezzi di comunicazione sta nel trasmettere una notizia come può essere recepita dai destinatari nel linguaggio comune. Nel caso è comune l'opinione che gli IdR siano nominati dal vescovo ovvero dal responsabile dell'ufficio di curia. La nomina, a norma del Concordato del 1929 (L. 824/1930), veniva fatta dal capo d'istituto, sentito l'Ordinario diocesano. Dopo la revisione del 1984 (L. 121/1985) la nomina viene effettuata d'intesa con l'Ordinario diocesano. Successivamente, a seguito della riforma delle modalità burocratiche, la nomina si realizza mediante il contratto individuale firmato dal dirigente scolastico e dal docente destinatario, sempre dopo che il nominativo sia stato individuato d'intesa tra l'autorità scolastica ed ecclesiastica. Tradurre in linguaggio comunicativo queste sfumature, che hanno un valore sostanziale perché la forma è fondamentale negli atti giuridici, non è molto agevole. Dato per scontato che sia stato percepito il punto di partenza, e cioè la nomina dell'IdR da parte dell'Ordinario diocesano prima del concorso, resta da vedere quello che avviene dopo il concorso: gli IdR di ruolo, cioè nominati a tempo indeterminato, sono scelti d'intesa tra il dirigente scolastico regionale e l'Ordinario diocesano tenendo presente l'elenco alfabetico predisposto al termine del concorso in parola. Resta quindi fondamentale sia la presenza del nominativo nell'elenco dei vincitori del concor-

so, sia l'intesa tra le due autorità, scolastica ed ecclesiale. Per il residuo 30% resta in vigore la normativa precedente che rinvia all'intesa tra l'Ordinario diocesano e il dirigente periferico, sempre tenendo presenti i requisiti del titolo professionale richiesto per l'IdR e l'idoneità necessaria da parte dell'Ordinario diocesano. Veniamo al caso segnalato: probabilmente il comunicatore è un romano, e a Roma si fa riferimento per le nomine degli IdR al Vicariato, che corrisponde alla curia diocesana delle altre diocesi. Infatti il Vescovo di Roma è il Papa, che opera mediante il suo Vicario, che attualmente è il cardinale Camillo Ruini. Si spiega dunque il termine vicario, che nelle diocesi è termine giuridico con cui si indica chi agisce in nome del vescovo diocesano: per l'esattezza Vicario generale.

## **77 Adempimenti vincitori del concorso**

**D.** *Quali sono i principali adempimenti per gli IdR, che hanno vinto il concorso e sono quindi inclusi nell'elenco regionale?*

**R.** I principali adempimenti, oltre la presentazione della documentazione richiesta d'ufficio, fanno riferimento all'anno di formazione, previsto dalla C.M. n. 267 del 10.09.1991, la quale ne prevede le modalità di svolgimento. Gli elementi costitutivi dell'anno di formazione sono due: il servizio d'insegnamento prestato per almeno 180 giorni e l'attività seminariale, aggettivo ormai preso in prestito dal termine seminario (luogo dove si formano i sacerdoti e questo la dice lunga sul costante riferimento alla tradizione religiosa in Italia). L'organizzazione delle attività seminariali di 40 ore si svolgono per tutto l'anno scolastico con corsi formativi costituiti da un minimo di 15 a un massimo di 30 docenti. La frequenza ai corsi è obbligatoria e le assenze giustificate non possono superare

un terzo del monte ore previsto. I corsi si concludono con una discussione sulla relazione del nuovo docente, che avrà per oggetto le esperienze didattiche e le attività svolte. Questa relazione avrà una valutazione finale.

La nomina quindi è da considerarsi definitiva solo dopo un anno di formazione, ovvero la nomina viene confermata con il primo giorno dell'anno scolastico successivo.

Perché non ipotizzare che, dato il fatto che gli IdR vincitori di concorso hanno già 4 anni di docenza, si potrebbe reinterpretare la normativa in merito?

### **79 Vincitore di concorso e periodo di prova**

D. Sono un vincitore del concorso IdR e desidero conoscere, dopo aver letto le precisazioni pubblicate nel numero di settembre 2004, che cosa potrebbe accadermi se avessi difficoltà a terminare quanto richiesto nell'anno di prova.

R. In caso di esito sfavorevole dell'anno di prova, si applica l'art. 439 del decreto legislativo 297/1994, T.U. delle disposizioni legislative sull'istruzione, che tratta dell'esito sfavorevole della prova, che prevede varie ipotesi: la dispensa dal servizio oppure la concessione della proroga di un anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. La terza ipotesi prevista, oltre la dispensa e la proroga, consiste nella restituzione al ruolo di provenienza, ma non sembra potersi riferire, almeno in questo concorso, agli IdR. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni (ivi art. 440). Il rinvio dell'anno di formazione all'anno scolastico successivo per esito sfavorevole, sempre che si sia prestato servizio per 180 giorni, può avvenire una sola volta. Nell'ipotesi che non ci sia il numero sufficiente di giorni il rinvio può

avvenire più volte senza limitazioni. Sui 180 giorni necessari perché l'anno sia considerato valido non si deroga; sull'espletamento delle azioni formative c'è possibilità di rinvio ad anno successivo. La conferma nell'incarico a tempo indeterminato è conseguita compiuto l'anno di formazione, tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio.